

Prot. 3175/2020

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese da parte di Centro Servizi per il commercio s.r.l. – CF: 03206800173

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 nei confronti del Centro Servizi per il commercio s.r.l. con sede legale in Via Salgari 2/6, Brescia (C.F. e partita I.V.A. 03206800173), legalmente rappresentato dal signor Pier Giorgio Piccioli (CF: PCCPGR46P1F532L).

Motivazioni

Il Centro Servizi per il commercio s.r.l. (d' ora in poi la Società) è stato autorizzato ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 con provvedimento del 15 maggio 2001 ed è stato iscritto al n. 112 dell'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per le imprese.

In data 30 marzo 1999 la Società è stata abilitata al servizio telematico Entratel come tipo utente A50 ossia “Società commerciale di servizi contabili cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati nell'art. 3 comma 3 lettera a) e b) del d.P.R. 322/98”. Successivamente, in data 7 gennaio 2020 tale abilitazione è stata variata in tipo utente C20 ossia “Società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32 comma 1 lettera a), b), c) del d.lgs. 241/97”.

In data 23 dicembre 2019, con comunicazione prot. 187220, il legale rappresentate della Società ha comunicato che a partire dal 1° gennaio 2020 verrà meno la figura del Responsabile dell' assistenza fiscale di cui all art. 35 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n.241.

Alla luce di ciò, venendo meno uno dei requisiti fondamentali per esercitare l' attività di assistenza fiscale questa Direzione regionale revoca alla Società l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività.

Resta invece in essere l' autorizzazione al servizio telematico Entratel, tenuto conto che quella attualmente in possesso della Società non è connessa all' attività di assistenza fiscale.

Si precisa inoltre che poiché l'art. 9, comma 3, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 stabilisce che *“Le società richiedenti possono utilizzare le parole CAF e Centri di assistenza fiscale soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1”*, ne discende che la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare nella denominazione i termini “CAF” o “Centro di Assistenza Fiscale”: per tale ragione la Società, qualora non vi abbia ancora provveduto, è tenuta a modificare la propria denominazione e il codice attività e a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cui all'art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

Notifica

Il presente provvedimento:

- è notificato alla società interessata tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/73;
- è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- è inviato all' Ufficio Assistenza agli Intermediari Fiscali della Direzione centrale Servizi fiscali.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il T.A.R. della Lombardia entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua notifica nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo¹.

Riferimenti normativi e di prassi

- D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, articoli dal 32 al 40;
- Decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164;
- Decreto 12 luglio 1999, art. 1;
- Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005, paragrafo 26;
- Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014;
- Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015.

Milano, 10 gennaio 2020

IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

¹ Cfr. D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104